

PAGHE E CONTRIBUTIdi **GIANLUCA PILLERA****Bonus Giovani under 35 con più paletti se il tetto è di 650 euro**

Previsti 2 iter procedurali diversi (e non solo) per il bonus Giovani under 35 da fruire nel limite massimo di importo pari a 500 euro mensili e per il bonus Giovani con tetto elevato a 650 euro mensili per le assunzioni nella ZES unica.

Peri **giovani under 35**, mai contrattualizzati, la cui sede di lavoro è ubicata nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, l'esonero contributivo maggiorato può essere fruito solo per le assunzioni effettuate successivamente all'inoltro della domanda di autorizzazione all'Inps e previa attivazione della piattaforma telematica da parte dell'Istituto previdenziale. È quanto disposto dal decreto attuativo dell'art. 22 del decreto Coesione (D.L. 7.05.2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.07.2024, n. 95), il cui testo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per il programma di Governo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 14.04.2025, ha annunciato che il decreto è stato firmato dai Ministri del Lavoro e dell'Economia e delle Finanze e trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

L'esonero, spettante in misura pari al 100% della contribuzione a carico ditta effettivamente sgravabile e per un periodo massimo di 24 mesi, è riconoscibile ai datori di lavoro privati che assumono personale con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o che trasformano contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Restano a carico del datore di lavoro i premi e i contributi INAIL.

Sono agevolabili i giovani che, alla data dell'assunzione, abbiano un'età inferiore a 35 anni e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. È tuttavia ammessa la portabilità dell'incentivo in caso di fruizione parziale da parte di precedenti datori di lavoro. Sono incentivabili anche gli under 35 assunti in apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonero non spetta invece per i rapporti di lavoro domestico e per i rapporti di apprendistato.

Fin qui le regole generali, enunciate dal decreto Coesione e confermate dal decreto attuativo. Ora concentriamoci sugli aspetti più novitari che attengono la decorrenza dell'incentivo e l'iter procedurale di richiesta.

Si individuano 2 sub-agevolazioni del bonus Giovani. La prima è rivolta ai datori di lavoro privati che assumono/trasformano **giovani under 35 su tutto il territorio nazionale** e che fruiscono del beneficio nel limite **massimo di importo pari a 500 euro mensili**, per ciascun lavoratore agevolato. Per costoro, essendo l'esonero non soggetto a notifica UE, il beneficio spetta per le assunzioni effettuate **dal 1.09.2024 e fino al 31.12.2025**.

La domanda di autorizzazione all'esonero va inviata telematicamente all'Inps ed è validamente presentata anche per eventi agevolati avvenuti precedentemente purché collocabili nel periodo temporale ammesso, nei modi e termini indicati dall'Istituto con apposite istruzioni.

La **seconda agevolazione** è invece riservata ai soli datori di lavoro privati che:

1. assumono/stabilizzano giovani under 35 con sede di lavoro effettiva (ovvero, la sede presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

2. godono dell'esonero nel limite **massimo di importo pari a 650 euro su base mensile** per ciascun lavoratore agevolato.

Per costoro l'esonero (soggetto ad autorizzazione UE) spetta teoricamente **dal 31.01.2025** (data di autorizzazione della Commissione europea) e fino **al 31.12.2025**, ma di fatto è fruibile solo subordinatamente all'attivazione della procedura telematica per l'inoltro delle domande di autorizzazione da parte dell'Inps e solo per le assunzioni effettuate successivamente all'invio della richiesta. Le assunzioni avvenute prima della presentazione della domanda di contributo non sono infatti ammesse al beneficio.

A seguito della comunicazione, al richiedente è assegnato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all'assunzione agevolata e per effettuare i relativi adempimenti telematici obbligatori. L'ammontare dell'agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali.

Si attende ora la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale per l'ufficializzazione delle norme.